



La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

Webinar - 8 gennaio 2026

a cura di Emanuele e Giovanni Sgura - commercialisti

Sommario

1	Novità in tema di Iva.....	3
1.1	Base imponibile per operazioni permutative e dazioni in pagamento	3
1.1.1	Entrata in vigore	3
1.1.2	Osservazioni.....	3
1.2	Novità in tema di tax free shopping	3
1.3	Comunicazione operazioni in contanti nel settore turistico	4
1.4	Collegamento corrispettivi e pos.....	4
2	Novità e conferme in tema di <i>bonus</i> edilizi.....	5
2.1	Bonus “barriere architettoniche”	5
2.2	Bonus mobili	5
2.3	Bonus ristrutturazione straordinaria.....	5
2.3.1	Modalità di fruizione del bonus.....	6
2.4	Ecobonus	6
2.4.1	Modalità di fruizione del bonus.....	6
2.5	Sismabonus.....	7
2.5.1	Modalità di fruizione del bonus.....	7

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

2.6	Superbonus “110%”	7
2.7	Osservazioni e sintesi	8
2.7.1	Abitazione principale - box pertinenziali – “bonus acquisti”	8
2.7.2	Sintesi bonus applicabili dal 2026.....	9
3	Locazioni brevi - novità	11
3.1	Osservazioni.....	11
4	Novità in tema di tassazione delle plusvalenze da criptovalute	12
4.1	Novità Legge di Bilancio 2026.....	12
4.2	Il quadro generale.....	12
5	Novità redditi di lavoro dipendente	14
5.1	Buoni pasto elettronici	14
5.2	Detassazione dei premi di risultato	14
5.2.1	Sintesi della tassazione dopo gli interventi	14
5.3	Imposte sostitutive su rinnovi contrattuali	15
5.4	Imposte sostitutive sui trattamenti accessori	15
5.5	Trattamento integrativo speciale per il settore turistico	15
6	Obbligo di ritenuta del 1% sugli scambi commerciali tra imprese	16
7	Ritenuta sulle provvigioni ad agenzie di viaggio ed altri soggetti	17
8	Altre novità	18
8.1	Nuovi scaglioni Irpef e modifiche alle detrazioni	18
8.2	Aumento del limite di deducibilità alle forme pensionistiche complementari.....	18
8.3	Blocco pagamenti delle P.A. – nessun limite per i professionisti	18
8.4	Dati delle fatture elettroniche a disposizione dell’Agente della riscossione	19
8.5	Liquidazione automatica della dichiarazione Iva omessa	19
8.6	Modifiche imposta forfettaria neo residenti.....	19
8.7	Aliquota imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni	19
8.8	Contributo sulle spedizioni di provenienza extranee	20
8.9	Proroga assemblee “telematiche”	20
8.10	Proroga termine stipula polizze catastrofali.....	20
8.11	Proroga divieto emissione fattura elettronica nel settore sanitario	20
8.12	Cause di esclusione da regime forfettario.....	20
8.13	Proroga esenzione Irpef redditi dominicali ed agrari agricoltura.....	21
8.14	Proroga “plastic tax” e “sugar tax”	21
8.15	Tasso di interesse legale	21

1 NOVITÀ IN TEMA DI IVA

1.1 BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO

Art. 1 commi 138-139 L. 199/2025

Tali operazioni a norma dell'art. 11 del DPR 633/72 costituiscono separate operazioni a fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La base imponibile di tali operazioni è il corrispettivo che a norma dell'art. 13, secondo comma, lett. d) del DPR 633/72, si assumeva parti al valore normale dei beni o dei servizi di ogni singola operazione.

Ora, invece, il corrispettivo che si assume quale base imponibile per tali operazioni è determinato *“dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”*.

Non vi è più riferimento quindi al valore normale (art. 14 DPR 633/72) ma al valore determinato sulla base dei costi riferibili alle cessioni o alle prestazioni.

1.1.1 Entrata in vigore

La norma entra in vigore il 2 gennaio 2026.

Il comma 139, infatti, determina l'entrata in vigore della nuova norma nel giorno successivo all'entrata in vigore della L. 199/2025 che è il 1° gennaio 2026 (art. 21 L. 199/2025).

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi.

1.1.2 Osservazioni

La norma è stata modificata a seguito dei rilievi e della Giurisprudenza dell'UE.

La giurisprudenza europea, infatti, ha statuito che *tra parti non correlate* non possa essere assunto il valore normale quale base imponibile, valore che a norma dell'art. 80 della Direttiva può essere assunto solo per operazioni tra parti correlate.

Nella modifica normativa apportata non vi è invece alcun riferimento alle operazioni tra parti correlate.

La norma non interviene nella determinazione del limite quantitativo previsto dall'art. 11 secondo comma del DPR 633/72.

Quindi l'obbligo di fatturazione dei residuati o sottoprodotti *“lasciati”* al terzista che effettua lavorazioni su beni forniti dal committente rimane stabilito se il valore normale supera il 5% dei corrispettivi in denaro, ma la base imponibile della relativa fatturazione sarà il costo sostenuto dal committente per tali materiali (che quindi può essere inferiore al 5%).

1.2 NOVITÀ IN TEMA DI TAX FREE SHOPPING

Art. 1 commi 934-935 L. 199/2025

La norma prevede:

- l'istituzione di un processo di validazione unico delle fatture emesse ex art. 38-quater extracomunitari per lo sgravio dell'Iva a soggetti privati extracomunitari;

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

- l'aumento del termine temporale per la restituzione da parte del cessionario al cedente della fattura vistata in uscita dal quarto mese successivo alla cessione al sesto mese successivo alla cessione.

L'istituzione del processo di validazione unico è subordinato ad un apposito provvedimento ministeriale da adottarsi entro il 2 maggio 2026.

La norma non modifica il termine per il trasporto dei beni al di fuori della Comunità fissato, dall'art. 38-
quater citato, nel terzo mese successivo alla cessione.

1.3 COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI NEL SETTORE TURISTICO

Art. 1 comma 437 L. 199/2025

Viene elevato il limite minimo da euro 1.000 ad euro 5.000 per l'obbligo di comunicazione delle operazioni in contanti effettuate da agenzie di viaggio a commercianti al minuto nei confronti di soggetti stranieri.

Si tratta in sostanza di un "adeguamento" al limite generale di utilizzo del contante oggi fissato in euro 5.000.

1.4 COLLEGAMENTO CORRISPETTIVI E POS

Art. 2 comma 3 D.Lgs. 127/2015 modificato dall'art. 1 comma 74 L. 207/2024

La norma ha previsto, con effetto dal 1/1/2026, un collegamento tra il sistema hardware e/o software attraverso il quale vengono incassati i corrispettivi (tipicamente i POS) e il sistema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (tipicamente l'apparecchio misuratore fiscale), rinviando ad apposito provvedimento la definizione operativa e tecnica di tale collegamento.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31/10/2025 n. 424470 stabilisce le norme e le procedure tecniche per realizzare tale collegamento prevedendo in particolare che l'adempimento potrà essere effettuato solo a decorrere dalla messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un apposito servizio Web.

Più precisamente:

- I contribuenti che si servono di soggetti "gestori Pos" che stipuleranno il previsto contratto di convenzionamento entro il 31/01/2026 saranno obbligati all'utilizzo del sistema entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio Web;
- Nel caso in cui il Contratto di convenzionamento sia stipulato successivamente il collegamento andrà effettuato dal sesto giorno del secondo mese successivo alla stipula ed entro l'ultimo giorno del mese medesimo;
- In caso di variazione da parte del contribuente del soggetto "gestore Pos" i termini per il collegamento sono quelli previsti dal precedente punto con decorrenza dalla messa in servizio del nuovo dispositivo POS.

2 NOVITÀ E CONFERME IN TEMA DI *BONUS* EDILIZI

Art. 1 comma 22 L. 199/2025

Viene prorogato di un ulteriore anno il regime fiscale previsto nel 2025 per gli interventi finalizzati al recupero edilizio, mantenendo per tutto il 2026 l'agevolazione al 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi.

2.1 *BONUS* "BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Non vi sono state proroghe per il *Bonus* "barriere architettoniche" come già previsto; tali spese, quindi, sono rimaste agevolate se sostenute fino al 31.12.2025.

2.2 *BONUS* MOBILI

È stato prorogato il *bonus* mobili con la medesima aliquota del 2025 (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000), così come disposto dall'art. 16 comma 2 del DL 63/2013; il quale anche per l'anno 2026 mantiene la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell'art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.

Modalità di fruizione del bonus

Il cd "*bonus* mobili" agevola le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica elevata. L'agevolazione è limitata a coloro che a partire dall'anno precedente hanno effettuato interventi che beneficiano della detrazione ex art. 16-bis comma 1 del Tuir, per interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e parti comuni di edifici di cui all'art. 1117 c.c.

La modalità di pagamento prevista per il *bonus* mobili non è quella del bonifico parlante, bensì è consentito pagare mediante bonifico ordinario bancario o postale, carte di credito e carte di debito.

2.3 *BONUS* RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

Viene nuovamente modificato l'articolo 16 del D.L. 63/2013, disponendo che l'aliquota applicabile per il 2026 per le spese documentate relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (ex comma 1 art. 16-bis del Tuir) rimane del 36% e si ridurrà al 30% per l'anno 2027.

Viene modificato anche il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 D.L. 63, confermando anche per il 2026 l'aliquota più favorevole del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Per tali interventi, l'aliquota diminuisce al 36% nel 2027.

Non viene modificato il limite massimo di spesa in vigore, che rimane dell'ammontare di euro 96.000 fino al 2027.

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

Rimane invariata la detrazione, a regime, del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione prevista dal comma 3-bbis dell'art. 16-bis del TUIR.

2.3.1 Modalità di fruizione del bonus

Gli interventi agevolabili sono definiti dal comma 1 dell'art. 16-bis (con rimando all'art. 3 del DPR 380/2001). Gli adempimenti necessari rimangono invariati e sono identificati dal DM 41/1998; si pone l'attenzione sui due adempimenti pertinenti a tutti gli interventi che sono l'indicazione in dichiarazione dei redditi degli estremi catastali identificativi dell'immobile o gli estremi della registrazione dell'atto che ne conferisce il diritto di detenzione, e la modalità di pagamento con "bonifico parlante".

2.4 ECOBONUS

Le medesime modifiche alle disposizioni concernenti il "Bonus ristrutturazione straordinaria" vengono previste anche per il cd "Ecobonus", disciplinato dall'art. 14 del D.L. 63/2013, con la modifica del comma 3-quinquies.

La detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico vede una proroga dell'aliquota del 36% anche per il 2026, confermando il 30% per l'anno 2027.

La stessa modifica apportata all'articolo 16 del D.L. 63/2013 viene apportata anche all'articolo 14 del D.L., anche per le spese relative ad interventi di efficientamento energetico; i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi godranno l'aliquota al 50% per il 2026 e al 36% per l'anno 2027.

2.4.1 Modalità di fruizione del bonus

Le detrazioni per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, cd "Ecobonus", spettano sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, e sono disciplinati dall'art. 1 commi 344-349 della L. 296 del 2006 e successivamente dall'art. 14 del DL 63/2013.

I soggetti beneficiari sono identificati dall'art. 4 del DM 6.8.2020 (prot. 159844), per interventi su edifici esistenti di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali, nei quali sia verificata la preesistenza nell'edificio di un impianto di riscaldamento.

La detrazione è usufruibile in dieci quote annuali di pari importo.

Gli interventi di efficientamento energetico vengono identificati dai commi 344-347 della Legge 296/2006 e dall'art. 2 co. 1 del DM 6.8.2020 (prot. 159844).

All'interno di tali disposizioni vengono stabiliti anche i massimali di spesa propri per ogni tipo di intervento.

Gli adempimenti principali necessari:

- Deposito in Comune della relazione tecnica ex art. 8 co. 1 DLGS 192/2005;
- Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti
- Effettuazione del pagamento mediante bonifico parlante
- Conservazione delle fatture comprovanti le spese per gli interventi effettuati

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

- Trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori della comunicazione relativa agli interventi svolti.

2.5 SISMABONUS

Il riallineamento delle aliquote previste nell'anno 2026 con quelle per l'anno 2025 coinvolge anche quelle relative alle detrazioni per le spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Il comma 22 lettera b) numero 2 modifica il comma 1-septies 1 dell'articolo 16 del DL 63/2013, aumentando per l'anno 2026 al 36% l'agevolazione per tutti le spese sostenute per gli interventi descritti dal comma 1-bis fino all'1-septies dell'articolo 16 (anche qui vi è il rimando all'articolo 16-bis del TUIR per il dettaglio degli interventi antisismici); rimane confermando il 30% per l'anno 2027.

Medesima positiva conferma per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto degli interventi, che godranno dell'agevolazione al 50% anche per l'anno 2026 così come per i bonus precedentemente indicati, con la diminuzione al 36% prevista solo per il 2027.

2.5.1 Modalità di fruizione del bonus

Gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, cd "Sismabonus" sono anch'essi oggetto di agevolazione fiscale sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES.

Le aliquote agevolative del Sismabonus sono state maggiorate dall'art. 16 co. 1-bis e 1-septies del D.L. 63/2013, i quali prevedevano la possibilità di detrarre dal 50% fino al 85% delle spese sostenute rispetto a quanto previsto dall'art. 16-bis del Tuir (50%); l'art. 16 del DL 63/2013 consentiva una detrazione in 5 quote annuali, portata oggi a 10 quote annuali col D.L. 39/2024.

L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute sia per immobili adibiti ad abitazione che per immobili adibiti ad attività produttive, non rilevando la classificazione catastale degli stessi.

Gli adempimenti principali necessari alla fruizione dell'agevolazione sono:

- L'asseverazione di efficacia degli interventi antisismici, per gli interventi di miglioramento sismico per le quali si volesse usufruire del sismabonus con le percentuali previste dai co. 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del DL 63/2013;
- Indicazione del CCNL del settore edile per i lavori edili avviati dal 28.05.2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro
- Effettuazione del pagamento mediante bonifico parlante.

2.6 SUPERBONUS "110%"

Il "Superbonus", introdotto dall'art. 119 del DL 34/2020, così come previsto, ha esaurito la sua fruibilità con l'anno 2025.

2.7 OSSERVAZIONI E SINTESI

2.7.1 Abitazione principale - box pertinenziali – “bonus acquisti”

Per poter beneficiare delle aliquote maggiorate, il titolare del diritto di proprietà dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori oggetto di agevolazione deve destinare l’immobile ad abitazione principale.

Per la definizione di abitazione principale va fatto riferimento al comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR:

“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 8 del 19/06/2025 che l’aliquota maggiorata non viene estesa ai familiari conviventi, ma è riservata soltanto ai titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’aliquota maggiorata sarà inoltre applicabile anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale solo al termine dei lavori, e ciò vale anche per le pertinenze.

Nell’ambito dei bonus ex comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per l’acquisto di box auto pertinenziali, così come disposto dalla lettera d) del suddetto comma; in particolare per gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi o per l’acquisto di box e posti auto già realizzati dal costruttore.

Per beneficiare dell’agevolazione maggiorata, vi deve essere un vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare oggetto di residenza, e la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Analogo vincolo coinvolge il cd “Bonus acquisti”, l’agevolazione che spetta ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, o nell’ambito della disciplina del sismabonus all’art. 16 comma 1-septies del D.L. 63 del 2013, per l’acquisto di immobili su cui sono stati eseguiti interventi agevolabili dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.

Anche queste tipologie di agevolazioni ricadono nella casistica di interventi per cui spetta l’agevolazione maggiorata per gli anni 2026 e 2027, se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

2.7.2 Sintesi bonus applicabili dal 2026.

Momento di sostenimento delle spese	Aliquota detrazione	Massimale di spesa
Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis		
2024	50%	96.000
2025	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
2026	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
2027	30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
Dal 2028 al 2033	30%	48.000
Dal 2034	36%	48.000
Ecobonus		
2024	50% o 65% a seconda del rispetto dei requisiti indicati nell'art. 14 del DL 63/2013	Diversi a seconda della tipologia di intervento
2025	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	Invariati rispetto all'anno precedente
2026	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	Invariati rispetto all'anno precedente
2027	30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale	Invariati rispetto all'anno precedente
Sismabonus		
2024	Da 50% fino a 85% a seconda del miglioramento del rischio sismico	96.000

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

2025	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
2026	36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
2027	30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale	96.000
Superbonus 110% (terminato)		
2024	70%	A seconda della fattispecie dell'intervento
2025	65% - condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024	A seconda della fattispecie dell'intervento
Bonus barriere architettoniche (terminato)		
2024	75%	50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)
2025	75%	50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)
Bonus mobili		
2024	50%	5.000
2025	50%	5.000
2026	50%	5.000

3 LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

Art. 1, comma 17 L. 199/2025

La norma interviene sull'art. 1, comma 595 della L. 178/2020 determinando che con effetto dal periodo di imposta 2026 il limite di unità immobiliari destinate alla locazione breve, per poter utilizzare la tassazione con cedolare secca, è di due unità e non più di quattro unità.

L'art. 4 del D.L. 50/2017 ha previsto la tassazione opzionale con cedolare secca per le cd. "locazioni brevi" (contratti stipulati da persone fisiche per uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).

Fino al 2025 (come da modifiche ex art. 1 comma 63, lett. a) L. 213/2023):

- vi è la presunzione assoluta di imprenditorialità (ex art. 2082 del C.C.) qualora nel periodo di imposta si destinino alla locazione breve più di quattro unità immobiliari, con conseguente tassazione di regime d'impresa ed applicazione della normativa Iva;
- è prevista l'aliquota del 21% per un immobile (scelto dal contribuente in dichiarazione) e del 26% per i restanti immobili.

Ora, dal 1° gennaio 2026:

- la presunzione assoluta di imprenditorialità opera qualora si destinino nel periodo di imposta più di due unità immobiliari alla locazione breve;
- rimane ferma la tassazione del 21% per un immobile e del 26% per gli altri (l'altro).

3.1 OSSERVAZIONI

In dottrina si ritiene che il riferimento al limite delle due unità immobiliari si riferisca al soggetto che pone in essere la locazione breve e non al soggetto possessore dell'immobile in forza di diritto reale.

Non vanno quindi considerati gli immobili concessi in comodato oppure affittati con locazione "ordinaria" anche se il comodatario o il conduttore pongano in essere contratti di locazione breve.

Il "passaggio" a regime di impresa per la suddetta presunzione assoluta si realizza al momento della stipula della terza locazione breve.

Agli effetti reddituali l'assoggettamento al regime di imprese è retrodatato all'inizio del periodo di imposta, mentre agli effetti Iva decorre dal momento del "supero".

Se il contribuente non rientra nel regime forfettario, vanno considerati gli effetti dell'inclusione in regime di impresa del cespite immobiliare, che da un lato comporta la possibilità di dedurre le quote di ammortamento ma dall'altro va considerato in caso di cessazione del regime di impresa.

4 NOVITÀ IN TEMA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CRIPTOVALUTE

Art. 1 comma 28 L. 199/2025

4.1 NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2026

Viene ridotta l'aliquota dal 33% al 26%, per i redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Viene inoltre stabilito che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

La disposizione precisa che i token di moneta elettronica denominati in euro sono quelli il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.

4.2 IL QUADRO GENERALE

I proventi da staking¹ sono assimilati ai redditi di capitale mentre quelli da mining² ai redditi di impresa.

Le plusvalenze invece sono ricomprese nei redditi diversi ex art. 67 del Tuir.

I token non fungibili (NFT) sono considerati a tutti gli effetti beni (singoli), per cui, ad esempio, è plusvalente il realizzo di una criptovaluta (FT) per l'acquisto di un NFT.

Trattamento fiscale – soggetti non imprenditori

Per i soggetti non imprenditori è prevista la tassazione delle plusvalenze da realizzo (liquidazione della cripto-attività ottenendo valuta avente corso legale, beni oppure cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni non eguali) nel nuovo comma 1, lettera c-sexies) dell'art. 67 del Tuir che prevede espressamente la tassazione delle *plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate*.

Le norme poi prevedono l'irrilevanza fiscale delle permutate tra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni eguali (ad es. il trasferimento di valori tra piattaforme aventi a base cripto-valute differenti).

Il comma 9-bis dell'art. 68 del Tuir prevede poi:

- la compensazione delle minusvalenze nell'anno e il riporto dell'eventuale eccedenza di minusvalenze fino al quarto anno successivo previa indicazione in dichiarazione dei redditi;
- in caso di successione, l'assunzione come costo del valore dichiarato agli effetti di tale imposta;
- in caso di donazione, l'assunzione del medesimo costo del donante;

¹ È una sorta di assoggettamento volontario ad un vincolo di liquidità della cripto-attività che viene retribuito con cripto-valuta.

² È una prestazione di attività che consiste nell'utilizzo di apparati hardware e software in rete che elaborano e comunicano algoritmi e dati necessari al funzionamento del sistema cd. di "registro distribuito", attività che viene retribuita in cripto-valuta.

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

- l'obbligo di documentazione del costo da parte del contribuente a pena del disconoscimento anche totale del medesimo (era prevista al 1/1/2023 e al 1/1/2025 la possibilità di un "affrancamento" dei costi per le attività detenute a tali date con la corresponsione di una imposta sostitutiva).

Per tali plusvalenze ed altri redditi è prevista l'imposta sostitutiva del 33%, ridotta al 26% dal 2026 per i soli redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Per tali redditi è comunque possibile l'opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito con affidamento ad intermediari finanziari (ma anche agli operatori non finanziari di cui all'art. 3 comma 5) lett. i) e i-bis) del D.Lgs. 231/2007); ciò con tutte le regole anche di imponibilità relative e con la sola limitazione che la liquidazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario può essere effettuata solamente sulla base dei dati ed informazioni in suo possesso senza la possibilità di dichiarazione sostitutiva del contribuente).

Trattamento fiscale – soggetti imprenditori

Non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione delle crypto-attività.

Non è esplicitamente previsto che il concetto di realizzo si declini nelle fattispecie indicate all'art. 67, ma si ritiene che tali concetti possano essere comunque applicati, almeno ai valori imputati tra le immobilizzazioni; diverse considerazioni dovrebbero essere effettuate se i valori venissero imputati al circolante.

Monitoraggio

Il monitoraggio ad oggi è esteso a tutte le crypto-attività, sia per i trasferimenti da parte degli intermediari sia per la compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti.

Imposta di bollo e IVAFE

Viene assoggettata a imposta di bollo la crypto-attività nella misura del 2 per mille, applicata sulle comunicazioni periodiche dell'intermediario residente alla clientela; comunque dovuta per una comunicazione anche nel caso non venissero effettuate.

I valori delle crypto-attività sono assoggettati ad Ivafe in luogo dell'imposta di bollo qualora non vi sia un intermediario residente obbligato all'applicazione.

5 NOVITÀ REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

5.1 BUONI PASTO ELETTRONICI

Art. 1 comma 14 L. 199/2025

Con effetto dal ° gennaio 2026 La norma aumenta la soglia di non imponibilità per i buoni pasto elettronici portandola da 8 euro a 10 euro giornalieri.

Non vi sono modifiche per il buono pasto cartaceo (limite di 4 euro).

5.2 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Art. 1 commi 8, 9 e 13 L. 199/2025

Le norme prevedono:

- la riduzione dal 5% al 1%, per gli anni 2026 e 2027 della tassazione dei premi di risultato e della partecipazione agli utili;
- l'incremento, per i medesimi anni, del limite dei premi di risultato e della partecipazione agli utili soggetti a tassazione agevolata ad euro 5.000 (senza condizioni);
- la proroga per l'anno 2026 dell'esenzione del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori per azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, nel limite di euro 1.500 annui.

5.2.1 Sintesi della tassazione dopo gli interventi

Anno 2025

Imposta sostitutiva del 5% su premi di risultato e sulla partecipazione agli utili fino ad euro 3.000 per tutti i lavoratori, fino ad euro 4.000 per i lavoratori coinvolti nell'organizzazione del lavoro e fino ad euro 5.000 per i soli utili in caso di distribuzione dei medesimi per una quota non inferiore al 10% degli utili complessivi.

Esenzione del 50% dell'importo dei dividendi corrisposti ai lavoratori per azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, nel limite di euro 1.500 annui.

Anno 2026

Imposta sostitutiva del 1% su premi di risultato e partecipazione agli utili fino ad euro 5.000 per tutti i lavoratori.

Esenzione del 50% dell'importo dei dividendi corrisposti ai lavoratori per azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, nel limite di euro 1.500 annui.

Anno 2027

Imposta sostitutiva del 1% su premi di risultato e partecipazione agli utili fino ad euro 5.000 per tutti i lavoratori.

Nessuna esenzione sull'importo dei dividendi corrisposti ai lavoratori per azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.

Anno 2028 (regime ordinario, salvo future proroghe)

Imposta sostitutiva del 10% su premi di risultato e sulla partecipazione agli utili fino ad euro 3.000 per tutti i lavoratori, fino ad euro 4.000 per i lavoratori coinvolti nell'organizzazione del lavoro.

Nessuna esenzione sull'importo dei dividendi corrisposti ai lavoratori per azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.

5.3 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RINNOVI CONTRATTUALI

Art. 1 commi 7 e 12 L. 199/2025

E' prevista una imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali del 5% sugli incrementi retributivi nel settore privato erogati nel 2026 (=entro il 12/01/2027) a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 2024 al 2026.

L'imposta sostitutiva si applica per i soli lavoratori con un reddito di lavoro dipendente relativo al 2025 non superiore ad euro 33.000.

Il lavoratore:

- se necessario dovrà attestare il non superamento del limite predetto;
- potrà rinunciare all'imposizione sostitutiva.

5.4 IMPOSTE SOSTITUTIVE SUI TRATTAMENTI ACCESSORI

Art. 1 commi 10,11 e 12 L. 199/2025

Per i lavoratori del settore privato è prevista una imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 15% sulle maggiorazioni ed indennità per il lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo e per le indennità di turno ed emolumenti comunque connessi al lavoro a turni erogati nel 2026 (=12/01/2027).

L'imposta sostitutiva si applica per i soli lavoratori con un reddito di lavoro dipendente relativo al 2025 non superiore ad euro 40.000.

Il lavoratore:

- se necessario dovrà attestare il non superamento del limite predetto;
- potrà rinunciare all'imposizione sostitutiva.

La norma non si applica per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali (che godono invece del trattamento integrativo speciale di cui al punto successivo)

5.5 TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER IL SETTORE TURISTICO

Art. 1 commi 18 e 21

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 per i lavoratori del settore turistico è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e lavoro straordinario festivo.

Più precisamente:

- l'ambito della norma è limitato ai lavoratori del comparto del turismo, comprese gli stabilimenti termali;
- il lavoratore non può avere un reddito di lavoro dipendente nel 2025 superiore ad euro 40.000;
- il trattamento viene erogato dal datore di lavoro che recupera gli importi mediante compensazione in F24;
- il trattamento viene erogato solo su richiesta del lavoratore che contestualmente attesta il requisito reddituale sopraindicato.

Il lavoratore **deve richiedere** l'erogazione del trattamento attestandola condizione reddituale sopraindicata.

6 OBBLIGO DI RITENUTA DEL 1% SUGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA IMPRESE

Art. 1 comma 112 L. 199/2025

Con effetto dal 1° gennaio 2028 viene introdotta una ritenuta di acconto sulle imposte sui redditi da applicare sui corrispettivi di prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese.

Intervenendo in modifica dell'art. 25 del DPR 600/73 la norma introduce tale ritenuta nella misura del:

- 0,5% dal 1/1/2028;
- 1% dal 1/1/2029.

Sostituti di imposta sono quelli già previsti (imprese, professionisti, condomini, ecc.) per i pagamenti effettuati solamente ad imprese residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non vi è obbligo di ritenuta nei seguenti casi:

- Percipiente in periodo di adesione al concordato preventivo biennale (art. 9 D.Lgs. 13/2024);
- Percipiente in regime di adempimento collaborativo (artt. Da 3 a 7 D.Lgs. 128/2015);
- Pagamenti già assoggettati a ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.L. 78/2015 (cd. "bonifici edilizi" già soggetti a ritenuta del 11% da parte di Banche e Poste).

La norma viene introdotta (anche nel nuovo Testo unico non ancora in vigore) a fini accertativi.

7 RITENUTA SULLE PROVVIGIONI AD AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI SOGGETTI

Art. 1 commi 140-142 L. 199/2025

Dal 1° marzo 2026 vi è obbligo di ritenuta d'acconto (ex art. 25-bis del DPR 600/73) anche sulle provvigioni pagate a:

- Agenzie di viaggio;
- Agenti, raccomandati e mediatori marittimi ed aerei;
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente ad esse.

Si applicano tutte le norma previste dall'art. 25-bis citato, tra cui:

- Aliquota pari al primo scaglione Irpef (23%);
- Imponibile pari al 50% del corrispettivo;
- Riduzione dell'imponibile al 20% dei corrispettivi in caso di utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi;
- Regole di scomuto per le ritenute effettuate entro il termine della dichiarazione.

Dopo il 28 febbraio 2026 rimarranno quindi escluse dall'obbligo di ritenuta i soli corrispettivi delle provvigioni percepite:

- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

8 ALTRE NOVITÀ

8.1 NUOVI SCAGLIONI IRPEF E MODIFICHE ALLE DETRAZIONI

Art. 1 commi 3 e 4 L. 199/2025

Con effetto dal 2026 viene ridotta l'aliquota Irpef del secondo scaglione di reddito imponibile dal 35% al 33% (lo scaglione superiore ai 28.000 euro e fino ai 50.000 euro).

Sempre con effetto dal 2026 e per i contribuenti con un reddito complessivo superiore ad euro 200.000 viene poi introdotta una riduzione di 440 euro delle detrazioni spettanti in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La riduzione delle detrazioni in sostanza è volta a neutralizzare il risparmio fiscale derivante dalla riduzione dell'aliquota sul secondo scaglione.

Le nuove aliquote Irpef sono quindi le seguenti:

2024 e 2025		2026	
Scaglioni di reddito imponibile	aliquota	Scaglioni di reddito imponibile	aliquota
Fino a 28.000 euro	23%	Fino a 28.000 euro	23%
Oltre a 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	Oltre a 28.000 e fino a 50.000 euro	33%
Oltre i 50.000 euro	43%	Oltre i 50.000 euro	43%

La disposizione entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2026, quindi per i modelli dei redditi REDDITI PF 2027 e 730/2027; i sostituti d'imposta devono applicare la nuova aliquota già a partire dalle retribuzioni di gennaio 2026, con eccezione dei compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 riferibili all'anno precedente e rientranti nell'ambito del principio di cassa allargato.

Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e Comuni godono della proroga fino al 2028, nel caso di determinazione delle addizionali Irpef in maniera scaglionata, per l'obbligatorio adeguamento degli scaglioni a quelli previsti per l'Irpef (obbligatorietà prevista dalla Legge di Bilancio 2025).

8.2 AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 1 comma 201 L. 199/2025

Il limite annuo di deducibilità viene aumentato da euro 5.167,57 ad euro 5.300.

8.3 BLOCCO PAGAMENTI DELLE P.A. — NESSUN LIMITE PER I PROFESSIONISTI

Art. 1 comma 728 L. 199/2025

Intervenendo con l'introduzione del comma 1-ter all'art. 48-bis del DPR 602/73 per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri enti soggetti effettuati a professionisti (per l'attività professionale) non vige il limite mino di euro 5.000 previsto per gli altri soggetti percettori.

L'Ente pagante dovrà quindi effettuare i controlli per qualsiasi entità di importo da pagare; in caso positivo dovrà pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'importo a ruolo e l'eventuale differenza al professionista.

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

La norma entra in vigore con i pagamenti che saranno effettuati dal 15 giugno 2026.

8.4 DATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1 commi 117-118

I dati delle fatture elettroniche saranno messi a disposizione dell'Agente della riscossione che potrà utilizzarli al fine di utilizzarli per eventuali procedure esecutive presso terzi.

La norma sarà operativa con l'approvazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2026.

8.5 LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA OMESSA

Art. 1 comma 111 L. 199/2025

La norma introduce la liquidazione automatica della dichiarazione Iva omessa, effettuata dall'Agenzia della Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi trasmessi e delle liquidazioni periodiche.

Ai soli effetti della liquidazione automatica viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari alla liquidazione dell'imposta dovuta.

Tale liquidazione viene introdotta nel DPR 633/72 con il nuovo art. 54-bis.1.

In particolare, è prevista una procedura simile a quella degli "avvisi bonari" ex art. 54-bis con facoltà di richiedere l'eventuale correzione di errori nella liquidazione e con sanzioni ridotte ad un terzo ed interessi nella misura del 3,5% per il pagamento nei termini³, ma senza possibilità di compensazione in F24.

La liquidazione automatica non potrà tener conto di crediti risultanti dalla precedente dichiarazione Iva ed il contribuente, dal momento di ricevimento degli esiti della liquidazione automatica, non potrà più presentare la dichiarazione ex art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 471/97 (sanzioni ridotte in caso di presentazione spontanea di dichiarazione omessa).

Il termine per la notifica della liquidazione automatica è quello generale (settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).

Trattandosi di norma "procedurale" la Relazione indica l'entrata in vigore della norma per tutti i periodi di imposta non ancora decaduti (quindi sostanzialmente dal 2018).

8.6 MODIFICHE IMPOSTA FORFETTARIA NEO RESIDENTI

Art. 1 commi 25-26 L. 199/2025

La norma eleva ad euro 300.000 (e ad euro 50.000 per i familiari) l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi esteri di cui all'art. 24-bis del Tuir per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia (alle condizioni previste dall'art. 24-bis medesimo).

8.7 ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 1 comma 144 L. 199/2025

³ Dalla lettera della norma non si evince un richiamo all'art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 per cui non pare possibile la dilazione di pagamento, come per gli avvisi bonari)

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

Viene aumentata dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva sulla rideterminazione facoltativa del valore delle partecipazioni ex art. 5 L. 448/2001.

Rimane al 18% l'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore dei terreni.

Le norme sulla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni sono introdotte a regime con l'ultima Legge di Bilancio (art. 1, comma 30, L. 207/2024).

8.8 CONTRIBUTO SULLE SPEDIZIONI DI PROVENIENZA EXTRACEE

Art. 1 commi 126-128 L. 199/2025

Con effetto dal 1° gennaio 2026 è istituito un contributo di 2 euro, riscosso dalla Dogana, per ciascuna spedizione di valore (doganale) non superiore ad euro 150 proveniente da Paesi ExtraUE.

La circolare n. 37 del 30/12/2025 Agenzia Dogane e Monopoli precisa ulteriormente che:

- il contributo si applica a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale;
- sia alle spedizioni destinata a soggetti consumatori privati (B2C) che a quelle destinate ad operatori commerciali (B2B);
- anche alle spedizioni effettuate da privati a privati anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

8.9 PROROGA ASSEMBLEE "TELEMATICHE"

Art. 4, comma 11 D.L. 200/2025 ("milleproroghe")

E' prorogata al 30/09/2026 la facoltà di tenuta delle assemblee sociali in via telematica.

Più precisamente la norma proroga al 30/09/2026 tutte le disposizioni dell'art. 106 del D.L. 70/2020 (assemblee "a distanza", consultazione scritta nelle Srl, rappresentante comune, ecc. anche in deroga alle previsioni statutarie).

8.10 PROROGA TERMINE STIPULA POLIZZE CATASTROFALI

Art. 16 comma 2 e art. 15, comma 2 D.L. 200/2025 ("milleproroghe")

È prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la stipula delle cd. "polizze catastrofali" per le piccole e micro imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande oltre che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

8.11 PROROGA DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA NEL SETTORE SANITARIO

Art. 2, comma 1 D.Lgs. 81/2025

Viene previsto a regime il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Ciò sia per le prestazioni da comunicare attraverso il cd. "sistema tessera sanitaria" che per quelle che non ne sono soggette (art. 9-bis, comma 2 DL 135/2018 convertito).

8.12 CAUSE DI ESCLUSIONE DA REGIME FORFETTARIO

Art. 1 comma 27 L. 199/2025

La Legge di bilancio 2026 e le altre novità fiscali di fine 2025

Anche per il periodo di imposta 2026, come già previsto per il periodo di imposta 2025 dall'art. 1 comma 12 L. 207/2024, viene elevato ad euro 35.000 il limite di reddito di lavoro dipendente o assimilato, relativo all'anno precedente, per l'accesso al regime forfettario.

8.13 PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI ED AGRARI AGRICOLTURA

Art. 1 comma 15 L. 199/2025

Viene ulteriormente prorogata per l'anno 2026 l'esenzione Irpef stabilita per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (CD e IAP) secondo i seguenti scaglioni di reddito (somma di agrario e dominicale):

- fino ad euro 10.000: esenzione totale;
- oltre euro 10.000 fino ad euro 15.000: esenzione al 50%;
- oltre euro 15.000: nessuna esenzione.

8.14 PROROGA "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

Art. 1 comma 125 L. 199/2025

La norma prevede il rinvio dell'applicazione della cd. "Plastic Tax" e della cd. "Sugar Tax" al 01/01/2027.

Dal 2021 l'entrata in vigore delle due imposte continua quindi ad essere prorogata di anno in anno.

8.15 TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con effetto dal 1.1.2026 la misura del tasso di interesse legale è fissata nel 1,6% annuo (DM 10/12/2025).

La variazione del tasso legale di interesse rileva tra l'altro agli effetti degli interessi sul ravvedimento operoso, alle sanzioni civili per l'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali e alla determinazione dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette.

Di seguito un prospetto riepilogativo aggiornato

dal	al	Tasso	dal	al	tasso
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	01/01/2015	31/12/2015	0,50%
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	01/01/2016	31/12/2016	0,20%
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	01/01/2017	31/12/2017	0,10%
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	01/01/2018	31/12/2018	0,30%
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	01/01/2019	31/12/2019	0,80%
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	01/01/2020	31/12/2020	0,05%
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	01/01/2021	31/12/2021	0,01%
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	01/01/2022	31/12/2022	1,25%
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	01/01/2023	31/12/2023	5,00%
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	01/01/2024	31/12/2024	2,50%
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	01/01/2025	31/12/2025	2,00%
01/01/2014	31/12/2014	1,00%	01/01/2026	-	1,60%